

**Cass. civ. Sez. I, Sent., 21/03/2014, n. 6736**

**ARBITRATO**

Arbitrato rituale

**CONSULENTE TECNICO, CUSTODE ED ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE**

**PROCEDIMENTO CIVILE**

Procedimento civile

**Fatto**

**Diritto**

**P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME' Giuseppe - Presidente -

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -

Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -

Dott. CAMPANILE Pietro - rel. Consigliere -

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 15102 - 2007 proposto da:

COMUNE DI BITONTO Elettivamente domiciliato in Roma, via del Tritone, n. 102, nello studio dell'avv. Vito Nanna; rappresentato e difeso dall'avv. Spagnolo Attilio, giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

D.V. Elettivamente domiciliato in Roma, piazza di Villa Carpegna, n. 58, nello studio dell'avv. Marco Petrini; rappresentato e difeso dall'avv. Tarantino Gianfranco, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

e contro

FALLIMENTO ITAL.CO.GI S.R.L.; A.T.I. VITO BRUNO E GIORDANO SAVERIO;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 654, depositata il 30 giugno 2006;

sentita la relazione svolta all'udienza pubblica in data 11 luglio 2013 dal consigliere dott. Pietro Campanile;

sentito per il ricorrente l'avv. Spagnolo;

sentito per il controricorrente l'avv. Petrini, munito di delega;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto dott. CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

### Svolgimento del processo

1 - L'Ing. D.V. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bari, sezione distaccata di Bitonto, il Comune di Bitonto e la S.r.l. Italcogi, chiedendone la condanna al pagamento delle competenze a lui spettanti per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito di un procedimento arbitrale svoltosi fra dette parti e conclusosi con lodo depositato in data 13 dicembre 1997, reso esecutivo in data 18 febbraio 1998, nel quale il proprio compenso, liquidato in L. 20.647.500, veniva posto a carico delle parti nella misura rispettiva di un terzo e due terzi.

1.1 - Nella contumacia della società convenuta, si costituiva il Comune di Bitonto, contestando la fondatezza della domanda nei propri confronti, essendo tenuti unicamente l'Italcogi e l'ATI Giordano, della quale chiedeva ed otteneva la chiamata in causa, avendo già eccepito che il Collegio arbitrale suddetto era privo di potestas judicandi.

1.2 - Nel corso del giudizio veniva prodotta dal Comune la decisione n. 64 del 1999 con la quale la Corte di appello di Bari aveva annullato il lodo e condannato la Ital.co.gi e l'ATI al pagamento delle spese legali.

1.3 - Il Tribunale adito, con sentenza n. 76 del 2001, rigettava la domanda proposta dall'Ing. D. nei confronti del Comune di Bitonto, accogliendola, per converso, nei confronti della Italcogi e della ATI Giordano.

1.4 - Avverso tale decisione proponeva appello l'ing. D., dolendosi dell'esclusione della solidarietà, relativamente all'obbligazione derivante dalla propria prestazione nell'ambito del giudizio arbitrale, nei confronti dell'ente territoriale.

1.5 - La Corte di appello di Bari, con la decisione indicata in epigrafe, in accoglimento del gravame, estendeva le statuizioni di condanna al pagamento del compenso, come quantificato in prime cure, in favore dell'appellante, richiamando il principio secondo cui il diritto all'onorario spettante al consulente tecnico d'ufficio, avuto riguardo alla svolgimento della prestazione nell'interesse comune delle parti, può essere fatto valere, in via solidale, nei confronti di tutte le parti, a prescindere dalla soccombenza, che opera soltanto nei rapporti interni fra le stesse.

1.6 - Per la cassazione di tale decisione il Comune di Bitonto ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui l'ing. D. resiste con controricorso.

La parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

### Motivi della decisione

2 - Con il primo motivo di deduce violazione e falsa applicazione delle disposizioni in materia di arbitrato E di consulenza tecnica d'ufficio, nonché della L. n. 319 del 1980 e degli artt. 90 e 91 c.p.c. , oltre a vizio di motivazione insufficiente, sostenendosi - con

formulazione di idonei quesiti di diritto - che erroneamente la corte di appello avrebbe affermato il principio di solidarietà in materia di spese di consulenza tecnica, desumibile dalla disciplina del codice di rito, non estensibile all'arbitrato.

2.1 - Con il secondo mezzo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 806, 807 808. 814 c.p.c., *dell'art. 1173 c.c. e dell'art. 112 c.p.c.* , si sostiene che la corte territoriale non avrebbe potuto, senza violare il principio della corrispondenza fra la domanda e il pronunciato, giustificare l'accoglimento della pretesa dell'ing. D. in virtù del vincolo di solidarietà fra le parti, avendo il consulente fondato la propria domanda sulla statuizione del lodo, che era stato poi dichiarato nullo a seguito di impugnazione.

3 - Il primo motivo è fondato.

Il principio della solidarietà nei rapporti fra il consulente tecnico d'ufficio e le parti del giudizio ordinario, in relazione all'obbligazione inerente al compenso dovuto al primo per l'attività svolta, si fonda sulla natura della prestazione, "effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è stata resa, interesse che, così, assorbe e trascende quello proprio e particolare delle singole parti" (Cass., 8 luglio 1966, n. 6199; cfr.

anche Cass., 15 settembre 2008, n. 23586; Cass., 30 dicembre 2009, n. 28094).

Tale orientamento di certo risente del ruolo di natura pubblicistica attribuito al consulente tecnico d'ufficio in quanto chiamato a partecipare, in qualità di ausiliario del giudice, a un vero e proprio procedimento avente pieno carattere giurisdizionale: egli, ai sensi *dell'art. 63 c.p.c.* , è obbligato, salvi i giusti motivi di astensione, ad assumere l'incarico; presta il giuramento; assume la qualifica di pubblico ufficiale (Cass. pen, 27 agosto 2012, n. 14652, contrariamente al consulente nominato in un giudizio arbitrale: Cass. pen, 22 gennaio 2013, n. 5901); risponde penalmente del proprio operato ( *art. 373 c.p.* ), ottiene la liquidazione del proprio compenso ai sensi del *D.P.R. n. 115 del 2002* , che, anche secondo la prevalente dottrina, non può trovare applicazione del giudizio arbitrale.

4 - Deve pertanto ritenersi che l'affermazione del principio di solidarietà, per il vero non codificato (ove si prescinda dalla disposizione speciale, poi abrogata, contenuta nel *D.M. n. 390 del 2000, art. 10, ultimo comma* emanato ai sensi della *L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 32* in materia di appalti pubblici), trovi la sua scaturigine, pur in assenza di un rapporto diretto fra le parti e il consulente tecnico d'ufficio, anche nell'interferenza degli elementi normativi inerenti alla sua nomina e all'incarico allo stesso affidato, tali da far ritenere che detta attività, sebbene intesa ad integrare, ove non percettiva, le cognizioni del giudice, in quanto assistita dalle garanzie inerenti a un munus di rilevanza pubblicistica, debba presumersi finalizzata al conseguimento di un superiore interesse di giustizia.

5 - Tali elementi, di certo, non sono rinvenibili nel rapporto che connota la presenza dei consulenti tecnici d'ufficio nel giudizio arbitrale, che, indipendentemente dalla natura giurisdizionale da riconoscersi senz'altro all'arbitrato rituale, nasce esclusivamente (salva l'ipotesi di intervento, in concreto, di specifici accordi con le parti, anche in merito all'entità del compenso) da un incarico conferito dagli arbitri, a loro volta legati alle parti da un negozio giuridico di natura privatistica.

In effetti da tale rapporto di mandato scaturisce, ai sensi *dell'art. 1719 c.c.* , l'obbligo del mandante di "somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome". Tale disposizione, maggiormente pertinente al rapporto in esame ove si consideri che, secondo l'orientamento prevalente, gli arbitri non necessitano del consenso delle parti al fine di disporre la consulenza tecnica d'ufficio, e, quindi, di certo non agiscono in loro nome, trova piena rispondenza nella disciplina del rapporto arbitrale. Infatti *l'art. 814 c.p.c.* , prevede che le parti sono tenute, in via solidale, al rimborso, in favore degli arbitri, delle spese, nonchè al pagamento dell'onorario per l'opera prestata, dovendosi nelle prime ricomprendere anche quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio e del funzionamento del collegio, compreso il compenso al

segretario (Cass., 23 giugno 2008, n. 17034;

Cass., 30 dicembre 2004, n. 24260).

6 - Non essendo, quindi, predicabile l'azione diretta dei consulenti tecnici nei confronti delle parti per ottenere i propri compensi, dovendo essi rivolgersi agli arbitri che li hanno nominati, è evidente che la solidarietà passiva posta alla base della decisione impugnata è da escludersi "in apicibus", dovendo al contrario affermarsi, sulla base del chiaro tenore letterale *dell'art. 814 c.p.c.* , nei rapporti fra le parti e gli arbitri.

7 - Con riferimento, poi, agli sviluppi della vicenda in esame (risulta pacificamente che il lodo venne annullato dalla Corte di appello di Bari con sentenza n. 64 del 1999), risulta fondato anche il secondo motivo, con il quale si sostiene che a seguito di annullamento del lodo per carenza di potestas indicandi in capo agli arbitri, il regolamento delle spese processuali processuali ivi contenuto, che l'ing. D. aveva posto a fondamento della propria domanda, era superato dalla nuova pronuncia, che aveva posto esclusivamente a carico dell'ATI e della Ital.co.gi il compenso dovuto al controricorrente per la consulenza resa nel giudizio arbitrale, al quale, per altro, il Comune di Bitonto aveva partecipato precipuamente per contestare il totale difetto di "potestas iudicandi" degli arbitri. Soccorre, in proposito, l'orientamento espresso di recente da questa Corte, che ha affermato che anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile *dall'art. 336 c.p.c.* , comma 1, secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata (c.d. "effetto espansivo interno") e determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite. Ne consegue che il giudice di appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell'esito finale della causa (Cass., 4 giugno 2012, n. 8919).

8- Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con cassazione della decisione impugnata.

9 - Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, si procede, ai sensi *dell'art. 384 c.p.c.* , comma 2, alla decisione nel merito, nel senso del rigetto della domanda dell'ing. D. nei confronti del Comune di Bitonto.

10 - La peculiarità e la novità di talune delle questioni trattate consigliano la compensazione delle spese processuali dell'intero giudizio.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da D.V. nei confronti del Comune di Bitonto. Dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 luglio 2013.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2014